

l'azione del Governo in carica si sta caratterizzando per una serie di tagli ai trasferimenti in favore delle regioni e degli enti locali con la conseguenza che verranno soppressi importanti servizi legati al *welfare* locale;

dette misure si ripercuoteranno in maniera drammatica sulle fasce più deboli della società a partire appunto dagli anziani non autosufficienti e dalle loro famiglie con un aggravio di costi materiali ed immateriali;

il Governo ha determinato nell'ultima finanziaria il taglio del Fondo per le politiche sociali in riferimento alla condizione di non autosufficienza;

la cosiddetta legge Bossi-Fini intervenuta a regolamentare la materia concernente l'immigrazione non agevola l'incontro tra domanda e offerta di lavoro in particolare per i cosiddetti « badanti »;

un'attenta politica dell'immigrazione dovrebbe favorire l'integrazione e il consolidamento dell'immigrazione come punto centrale per ripopolare i piccoli centri,

impegna il Governo

nel rispetto del dettato degli articoli 32 e 117 della Costituzione, a garantire il diritto alla salute nonché i livelli essenziali di assistenza ai cittadini residenti nei piccoli comuni ed in particolare in favore degli anziani non autosufficienti e delle loro famiglie, e a destinare a tale fine adeguate risorse finanziarie in linea con gli altri paesi dell'Unione europea.

9/1174/3. Bindi, Fioroni, Burtone, Meduri, Mosella, Molinari, Mazzuca Poggiolini.

La Camera,

premesso che:

la razionalizzazione della rete ospedaliera sul territorio nazionale aggravata dai criteri introdotti dal decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con

modificazioni, della legge 16 novembre 2001, n. 405, sta determinando una grave penalizzazione per le aree interne, di montagna e nelle isole minori per quanto concerne i presidi ospedalieri e i servizi sanitari in genere;

il numero degli abitanti e la loro composizione anagrafica a prevalenza di persone anziane rende finanziariamente passive le strutture presenti;

tali strutture rappresentano una testimonianza concreta del principio della democrazia sostanziale;

l'articolo 32 della Costituzione sancisce la tutela della salute e il principio dell'universalità del servizio sanitario nazionale in favore dei cittadini a prescindere da dove essi abitino o risiedano e quindi anche nei piccoli comuni;

abbiamo assistito nei mesi scorsi alla protesta di intere comunità che risiedono in aree difficili e a forte disagio insediativo per scongiurare la chiusura dei presidi ospedalieri in dette aree;

la determinazione dei livelli essenziali di assistenza deve avere in debita considerazione le peculiarità territoriali in cui si articola il Paese,

impegna il Governo

nell'ambito delle politiche sanitarie, a tutelare e garantire la funzionalità delle strutture ospedaliere e dei presidi sanitari presenti nelle aree a forte disagio insediativo, nel pieno rispetto della Costituzione e a garanzia dei diritti dei cittadini che ivi risiedono.

9/1174/4. Fioroni, Bindi, Burtone, Meduri, Molinari, Mosella.

La Camera,

premesso che:

è essenziale semplificare le procedure in materia di programmazione di

lavori pubblici e di appalti per i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni possibile iniziativa per favorire:

a) la facoltatività della programmazione dei lavori pubblici di cui all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, per lavori singolo importo inferiore a 200.000 euro;

b) la facoltatività degli adempimenti di cui al comma 17 dell'articolo 4 della citata legge n. 109 del 1994, per appalti di importo inferiore a 500.000 euro.

9/1174/5. Polledri, Guido Dussin, Vascon, Rodeghiero, Didoné, Stucchi, Martinnelli.

La Camera,

premessi che:

i provvedimenti previsti nella proposta di legge in esame sono comunque limitati e devono, perciò, coniugarsi con le più generali politiche economiche e sociali da attuare da parte del Governo e delle stesse Regioni;

il dissesto idrogeologico in gran parte riguarda proprio i piccoli Comuni di montagna e di collina;

nei Comuni suddetti vi è un ricco patrimonio storico culturale;

l'equilibrio popolazione-territorio è ormai saltato con il rischio di una definitiva scomparsa dei Comuni in questione:

impegna il Governo

ad approntare entro sei mesi, d'intesa con i Comuni e le Regioni interessati di cui in premessa, un organico piano di difesa del suolo e di manutenzione del territorio, impegnando per i vari interventi soprattutto le professionalità e le imprese locali;

ad approntare entro lo stesso termine un piano di valorizzazione dei beni storico-culturali, utilizzando, se possibile, le imprese e le professionalità locali dei piccoli comuni;

a programmare nell'applicazione della legge sull'immigrazione l'insediamento di nuclei familiari di immigrati extracomunitari nei piccoli Comuni, d'intesa con gli stessi e con le Regioni interessate.

9/1174/6. Lettieri.

La Camera,

esaminato il provvedimento n. 1174, recante misure a sostegno dei comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti;

tenuto conto che tra gli obiettivi prioritari del provvedimento particolare rilievo assume la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale dei piccoli comuni;

rilevato che parte significativa di tale patrimonio è costituita, specie per i comuni situati in zone prevalentemente montane, dalla disponibilità di risorse idriche spesso largamente superiori ai fabbisogni dei medesimi comuni, per cui tali risorse vengono canalizzate e utilizzate anche a vantaggio di altre comunità;

considerato che, in base alla normativa vigente, i comuni interessati non traggono alcun vantaggio, sia pure a titolo di parziale compensazione, dal fatto di mettere a disposizione di altri enti territoriali le proprie risorse idriche, ancorché eccedenti;

valutate positivamente le disposizioni di cui all'articolo 11, le quali innovano la disciplina vigente consentendo alle regioni di introdurre specifiche agevolazioni a favore di tali comuni;

rilevata l'opportunità di procedere, in sede di attuazione di tali disposizioni, in modo da soddisfare le esigenze dei comuni interessati i quali, a seconda dei casi e delle situazioni, potrebbero preferire, ad

una riduzione dei costi del servizio idrico, la possibilità di avvalersi di risorse aggiuntive da destinare allo svolgimento di servizi a vantaggio della cittadinanza;

impegna il Governo

ad assumere le iniziative idonee, da concordare con le regioni, allo scopo di stabilire che le misure agevolative possano tradursi in una riduzione della tariffa del servizio idrico, ovvero nella istituzione di un canone speciale per le captazioni idriche, comunque in misura contenuta, onde evitare un eccessivo aggravio dei costi per l'utenza, a favore dei piccoli comuni richiamati in precedenza.

9/1174/7. Blasi, Zanetta, Polledri, Parolo, Guido Dussin.

La Camera,

premesso che:

in occasione dell'anno internazionale della montagna, appena conclusosi, da parte di tutte le forze politiche, si è sostenuta la necessità di misure di sostegno per la montagna, anche attraverso un forte incremento delle risorse che vanno a sostanziare il Fondo nazionale per la montagna;

degli 8.100 comuni italiani sono classificati come montani circa 4.200, dei quali 3300 al di sotto dei 3.000 abitanti e 900 fra i 3.000 e i 5.000 abitanti;

il provvedimento in esame, recante disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti costituisce pertanto un'opportunità attraverso la quale si manifestano le volontà politiche al conseguimento degli impegni assunti nel 2002, anno internazionale della montagna;

impegna il Governo

ad assumere le misure necessarie per destinare quote dei canoni e delle tariffe derivanti da risorse idriche e fonti energetiche provenienti dalle zone montane,

nonché quote degli stanziamenti finalizzati alla realizzazione di nuove grandi opere pubbliche e da infrastrutture, a favore dei piccoli comuni montani, a titolo di compensazione degli oneri per i territori medesimi derivanti dalle opere stesse;

a quantificare le risorse di cui sopra secondo un rapporto proporzionale tra distanze in linea d'aria, percorrenze chilometriche, tempi di percorrenza, costi di trasferimento di persone e merci, a compensazione degli oneri per i territori montani derivanti dal sistema viario e dei trasporti;

a ripartire le risorse derivanti dalle quote sopraindicate tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in base a criteri generali stabiliti dal CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tenendo conto della capacità fiscale media per abitante, del grado di accessibilità dei territori, degli indici ISTAT di invecchiamento della popolazione, del saldo demografico e della pendenza del territorio, con riferimento ai comuni montani.

9/1174/8. Olivieri, Quartiani, Lolli, Marcora, Boato, Detomas, Brugger, Zeller, Widman, Collè, Lion, Cima, Pappaterra, Zanella, Polledri, Vascon, Grandi, Raffaella Mariani, Panattoni, Mariotti, Innocenti, Abbondanzieri, Reduzzi, Reallacci.

La Camera,

premesso che:

l'ammontare delle risorse previste dal presente provvedimento per il finanziamento delle agevolazioni in favore dei piccoli comuni risulta oggettivamente limitato in relazione alle esigenze prioritarie di garantire gli equilibri di finanza pubblica definiti dalla legge finanziaria per il 2003;

si pone per altro l'esigenza di valutare sin da subito la praticabilità di stru-

menti e di modalità di finanziamento ulteriori delle realtà locali che il provvedimento è volto a sostenere ed a valorizzare;

impegna il Governo

ad assumere tutte le iniziative necessarie per assicurarne ulteriori forme di finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge, anche prevedendo in via normativa o interpretativa una maggiore incidenza dell'intervento delle imprese e delle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo n. 153 del 1999, in relazione alla rilevanza sociale delle misure volte a sostenere ed a valorizzare i piccoli comuni.

9/1174/**9**. Crosetto, Realacci, Blasi, Polledri, Parolo, Guido Dussin.

La Camera,

premesso che l'ammontare delle risorse messe a disposizione dal provvedi-

mento in esame è definito in 60 milioni di euro nel triennio 2003-2005;

impegna il Governo

ad elevare il tetto delle risorse disponibili per finanziare il fondo di cui all'articolo 11 del presente provvedimento.

9/1174/**10**. Abbondanzieri, Chianale, Iannuzzi.

La Camera,

in relazione alla proposta di legge sui « piccoli comuni »,

impegna il Governo

ad accrescere gli stanziamenti per la realizzazione più ampia delle misure in essa previste.

9/1174/**11**. Carbonella.

**PROPOSTE DI LEGGE PISAPIA ED ALTRI E FANFANI ED
ALTRI: SOSPENSIONE CONDIZIONATA DELL'ESECUZIONE
DELLA PENA DETENTIVA NEL LIMITE MASSIMO DI TRE
ANNI (3323-3386)**

(A.C. 3323 - Sezione 1)

**QUESTIONI PREGIUDIZIALI
PER MOTIVI DI COSTITUZIONALITÀ**

La Camera,

premesso che:

le proposte di legge nn. 3323 e 3386, nonostante l'assunta denominazione «sospensione dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di tre anni», costituiscono proposte di legge in materia di indulto, istituto previsto dall'articolo 79 della Costituzione, definito e disciplinato nei suoi contenuti fondamentali dagli articoli 174, 151, commi 3, 4 e 5 del codice penale, nonché dall'articolo 672 del codice di procedura penale;

l'esatta qualificazione giuridica delle proposte di legge sopraindicate deve intendersi nel senso dell'indulto, anziché della nominata «sospensione dell'esecuzione della pena», come emerge chiaramente dai seguenti elementi strutturali dei progetti di legge:

a) previsione dell'applicazione della misura sospensiva ad una indiscriminata categoria di soggetti, quali i condannati che abbiano scontato un quarto della pena inflitta e che abbiano ancora da scontare una pena detentiva non superiore a tre anni (articolo 1 del testo unificato della Commissione n. 3323-3386-A), con previsione dell'applicabilità dell'istituto sospensivo della detenzione *una tantum*, nei

confronti di condannati in stato di detenzione (articolo 9 del testo unificato), come avviene per l'indulto;

b) previsione dell'automatica concessione del beneficio indipendentemente dalla richiesta del condannato;

c) previsione di esclusioni oggettive e soggettive (articoli 2 e 3 del testo unificato) dal beneficio della sospensione della detenzione, idonee ad individuare precipue categorie di soggetti destinatari del beneficio, come è per l'indulto e come risulta dai precedenti provvedimenti in materia (decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1968, n. 1084; decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1970, n. 283; decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1978, n. 413; decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1981, n. 744; decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1986, n. 865; decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1990, n. 394);

d) rinunciabilità del beneficio per il condannato, conformemente a quanto prevede la disciplina codicistica in materia di istituti di clemenza a carattere collettivo, a seguito di sentenza di illegittimità costituzionale additiva n. 175 del 5 luglio 1971 sull'articolo 151 del codice penale (articolo 3, lettera a), del testo unificato);

e) specifica previsione di esclusione soggettiva dal beneficio per chi sia

stato dichiarato recidivo o delinquente abituale, professionale, o per tendenza, così come indicato dall'articolo 151, ultimo comma, del codice penale per l'indulto (articolo 3, lettera *b*), del testo unificato);

f) specifica previsione di prescrizioni alle quali è condizionata la revoca del beneficio sospensivo della detenzione, così come indicato dall'articolo 151, quarto comma, del codice penale in materia di indulto (*cd. indulto condizionato*) (articoli 5 e 7 del testo unificato);

g) specifica previsione della dichiaratoria di estinzione della pena non per espiazione della medesima, ma per il trascorso termine di sospensione della detenzione senza che sia intervenuta la revoca del beneficio sospensivo della detenzione (articolo 5, comma 3, del testo unificato);

h) non parificabilità della sospensione dell'esecuzione della pena proposta ad una misura alternativa alla detenzione, in quanto non si ha formale detenzione anche in luogo privato, e nemmeno corrispondenza tra il residuo di pena sospeso (tre anni o meno) ed il pericolo di osservanza delle prescrizioni durante le sospensioni (cinque anni) al fine della dichiaratoria di estinzione della pena;

i) previsione per cui la violazione delle prescrizioni imposte all'articolo 7 del testo unificato non determina punibilità per il delitto di evasione — come è per la detenzione domiciliare — o per altro reato specialmente previsto (cfr. articolo 56 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274), ma semplice revoca del beneficio;

j) previsione per cui parte delle prescrizioni vengono assunte dal beneficiario volontariamente con apposito « verbale di impegno » che non costituisce provvedimento giurisdizionale tipico di un regime espiatorio della pena alternativo alla detenzione (articolo 7, lettera *c*), del testo unificato);

in subjecta materia l'articolo 79 della Costituzione prevede la deliberazione assembleare con *quorum* qualificato dei

due terzi dei componenti di ciascuna Camera, sia nella votazione di ciascun articolo che nella votazione finale;

l'approvazione dei suddetti provvedimenti, sostanzialmente ascrivibili alla previsione di cui all'articolo 79 della Costituzione, con una maggioranza diversa da quella ivi indicata rappresenterebbe evidente violazione del processo di formazione della legge stessa come disposto da norma costituzionale,

delibera

di non procedere all'esame del testo unificato delle proposte di legge nn. 3323-3386.

n. 1. Guido Giuseppe Rossi.

La Camera,

premesso che:

la proposta di legge prevede la sospensione della pena detentiva inflitta ed ancora da scontare per un periodo non superiore a tre anni nei confronti di un condannato che abbia scontato almeno un quarto della pena a lui inflitta;

tale sospensione pur con le prescrizioni imposte, non raffigura una ipotesi di misura alternativa alla detenzione ma un vero e proprio atto di clemenza e quindi la proposta di legge configura sostanzialmente un indulto mascherato, in termini nominali, con la definizione di sospensione dell'esecuzione della pena;

è di conseguenza prevista la estinzione della pena così come per l'indulto, istituto che, appunto, ha come finalità l'estinzione della pena.

Nulla cambia se l'estinzione consegua immediatamente alla applicazione oppure, come nel caso, sia procrastinata ad un momento successivo.

La proposta, nella sua formulazione è, quindi, finalizzata a superare (nel senso di rendere non applicabile) il chiaro disposto dell'articolo 79 della Costituzione.

La proposta, se approvata da un numero di voti inferiori ai due terzi dei componenti l'Assemblea sarebbe (dovrebbe essere) formalmente respinta oppure dichiarata chiaramente incostituzionale.

A tacere della correttezza parlamentare (il Parlamento propone una legge con il fine di aggirare (violare) una norma costituzionale) sussiste, oltre alla violazione dell'articolo 79 della Costituzione, la violazione dell'articolo 3 della Costituzione giacché pone una non giustificata e non ragionevole disparità di trattamento tra soggetti condannati.

Se hanno spiegazione e giustificazione le esclusioni soggettive (con riferimento alla condizione del condannato) ed oggettive (con riferimento alla natura e gravità dei reati) non ha alcuna giustificazione il riferimento alla pena residua da scontare,

delibera

di non procedere all'esame delle proposte di legge 3323-3386.

n. 2. Anedda, La Russa, Bocchino, Landolfi, Gamba, Ascierio, Landi di Chiavenna, Merioi.

(A.C. 3323 - Sezione 2)

QUESTIONE PREGIUDIZIALE PER MOTIVI DI MERITO

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame non costituisce una ipotesi di misura alternativa alla detenzione, come sostengono i suoi presentatori, ma rappresenta un vero e proprio atto di clemenza, al pari dell'indulto, per tutta una serie di motivi, tra cui la sua generale applicabilità ai soggetti condannati che abbiano scontato una parte della pena, la concessione automatica indipendentemente dalla richiesta del condannato, la previsione di determinate

esclusioni oggettive e soggettive dal beneficio nonché la previsione di prescrizioni cui il beneficiario deve attenersi per non incorrere nella revoca del beneficio, infine l'estinzione della pena a seguito del decorso del termine di sospensione della pena invece che per espiazione della stessa;

il provvedimento, secondo l'intento dei suoi presentatori, dovrebbe introdurre un meccanismo atto a risolvere solo in modo contingente il problema del sovraffollamento delle carceri, in quanto i dati trasmessi dal dipartimento dell'amministrazione penitenziaria evidenziano che la situazione potrebbe essere agevolmente risolta con il ricorso ad altro tipo di interventi, quali un piano di edilizia carceraria (che il Governo ha già messo in atto), la stipulazione di accordi bilaterali con i Paesi di origine dei reclusi e il potenziamento di istituti alternativi alla detenzione che non incidano sulla libertà e la sicurezza dei cittadini;

non esistono recenti riforme di carattere sostanziale o processuale tali da giustificare un simile intervento, dato che anche in passato l'adozione dei vari provvedimenti di clemenza è sempre stata ancorata ad importanti riforme che, per essere attuate in modo efficace, necessitavano dei suddetti provvedimenti, come è avvenuto con l'ultimo provvedimento del 1990, resosi necessario per garantire la piena entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale;

il provvedimento è stato esaminato in tempi ristretti senza che siano state adeguatamente approfondite alcune importanti questioni quali, ad esempio, la percentuale esatta dei soggetti beneficiari che potrebbero uscire dagli istituti di pena, generando fenomeni di allarme sociale e mettendo a repentaglio la libertà e la sicurezza dei cittadini, tanto più che non risultano predisposte misure per garantire il reinserimento sociale dei detenuti;

la grande attesa che si è creata all'interno delle carceri per l'emanazione di un provvedimento di condono condiziona in questo momento l'attività del Parlamento, unico organo su cui ricade la responsabilità politica di un provvedimento di clemenza;

l'emanazione di questo provvedimento evidenzia in modo preoccupante il venir meno della certezza della pena, attenuando ulteriormente il valore del dettato legislativo, senza dare alcun con-

tributo positivo allo sviluppo di un'azione efficace ed equilibrata del Parlamento che sia contemporaneamente contro il delitto e a favore della rieducazione del condannato,

delibera

di non procedere all'esame del testo unificato delle proposte di legge nn. 3323-3386.

n. 1. Luciano Dussin.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 0,72

Stampato su carta riciclata ecologica



14ALA0002480